



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI
nelle Strutture di raccordo, nel Consiglio degli Studenti e nel CdA dell'ERSU

Titolo	Classe	Fascicolo
N. 78739	Palermo, 06 novembre 2013	
UOR	CC	RPA

Decreto n. 3562

Palermo, 06 novembre 2013

IL RETTORE

Visto lo Statuto;
Vista la Legge n° 240/2010;
Vista la Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 20;
Visto il cronoprogramma esitato dagli Organi di governo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2013 istitutiva delle strutture di raccordo;
Visto il verbale della Commissione Elettorale Centrale del 29 ottobre 2013;
Considerata l'urgenza di provvedere con l'individuazione delle rappresentanze degli studenti per la definizione degli Organi delle Strutture di raccordo nei tempi previsti dal Cronoprogramma

DECRETA

Art. 1

Sono indette per il giorno **4 dicembre 2013** le elezioni delle rappresentanze degli Studenti nei seguenti Organi:

- Strutture di raccordo (di seguito denominate Scuole);
- Consiglio degli Studenti;
- Consiglio di Amministrazione dell'ERSU (subordinatamente a conforme provvedimento assessoriale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2002);

Art. 2

- 1) Le votazioni avranno luogo:
mercoledì 4 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 17,00
- 2) I seggi elettorali saranno ubicati presso le Facoltà ed i Poli universitari.
- 3) Il numero dei rappresentanti da eleggere, pari al 20% dei Componenti del Consiglio della Scuola, è così determinato:
 - Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali 04 studenti
 - Scuola Politecnica 08 studenti
 - Scuola di Medicina e Chirurgia 05 studenti
 - Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 05 studenti
 - Scuola delle Scienze di Base e Applicate 06 studenti
 - Consiglio degli Studenti 02 studenti per Scuola (totale 10)
 - Consiglio di Amministrazione dell'ERSU 03 studenti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Gli studenti eletti nel Consiglio degli Studenti saranno componenti di diritto del Consiglio della relativa Scuola.

Art. 3

- 1) Sono ammessi al voto:
 - a. per le Scuole ed il Consiglio degli Studenti tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti all'A.A. 2013/2014 alla data del 20 novembre 2013, ai corsi di Laurea e Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico attivi inseriti nell'elenco allegato al presente bando, nonché gli iscritti alle Scuole di Specializzazione afferenti alle Scuole alla data del 20 novembre 2013.
 - b. per il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti all'A.A. 2013/2014 alla data del 20 novembre 2013, ai corsi di Laurea del Vecchio Ordinamento nonché ai corsi di Laurea e Laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico del Nuovo Ordinamento.

Art. 4

- 1) La pubblicazione degli elenchi degli elettori avverrà sul WEB dell'Ateneo.
- 2) Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data del 20 novembre 2013, risultino già laureati o trasferiti presso altre Università.

Art. 5

- 1) Sono eleggibili:
 - a. per le Scuole ed il Consiglio degli Studenti tutti gli studenti che, alla data della presentazione delle liste, risultino regolarmente iscritti ai corsi attivi di Laurea e Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, riportati nell'elenco allegato al presente bando, e che non si trovino iscritti oltre il primo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione, nonché alle Scuole di Specializzazione.
 - b. per il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU tutti gli studenti che, alla data della presentazione delle liste, risultino regolarmente iscritti ai corsi di Laurea del Vecchio Ordinamento nonché ai corsi di Laurea e Laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico del Nuovo Ordinamento e che non si trovino iscritti oltre il secondo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione.

Art. 6

- 1) Le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti sono svolte con il sistema maggioritario.
- 2) Le elezioni delle rappresentanze nelle Scuole e nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU sono svolte con il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale; sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.
- 3) Al fine di garantire il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche, **almeno un terzo di candidature di uno dei due generi deve essere presente nella lista**, pena l'inammissibilità della stessa lista.
- 4) Le liste potranno contenere un numero massimo di candidature uguale alla componente da eleggere in ciascuna Scuola ovvero nel CdA dell'ERSU. I candidati designati per le Scuole dovranno appartenere ai differenti Corsi di Studio, riportati nell'elenco allegato al presente bando, afferenti alla Scuola e alle diverse tipologie (corsi di Laurea e Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico attivi ed alle Scuole di Specializzazione inseriti nell'elenco allegato al presente bando) e potranno essere indicati nella **misura massima di due, pena l'inammissibilità della stessa lista, per un solo Corso di studio**. Per il CdA dell'ERSU tale limite non è valido.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- 5) Le liste dei candidati devono essere depositate, presso l'Ufficio Protocollo dell'Università, Piazza Marina 61, **ENTRO E NON OLTRE le ore 12,00 di 20 novembre 2013**.
- 6) Tutte le liste pervenute oltre il termine sopra citato saranno escluse dalla partecipazione alle elezioni.
- 7) Farà fede l'orario di protocollazione della documentazione.
- 8) Per le elezioni dei rappresentanti in ognuno degli Organismi è ammessa la candidatura in una sola lista; in caso di più candidature è valida quella relativa alla lista depositata per prima.
- 9) Unitamente alla lista dei candidati, indicati chiaramente con nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, Corso di studio, anno di corso, numero di matricola ed indirizzo di posta elettronica e contrassegnati con numeri progressivi, devono essere presentanti i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche collettiva, di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati e riportante i seguenti dati per ciascun candidato: nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, anno di corso, numero di matricola e indirizzo di posta elettronica;
 - b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione, dalla quale risulti l'anno d'immatricolazione, di tutti i candidati e del presentatore della lista;
 - c) dichiarazione di sottoscrizione della lista da parte di un numero di studenti non inferiore a 100 che godono dell'elettorato attivo per ciascuna elezione;
 - d) i presentatori delle liste devono indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, anno di corso, numero di matricola e indirizzo di posta elettronica. In caso di sottoscrizione di più liste per la elezione dello stesso Organo è valida la sottoscrizione relativa alla lista depositata per prima presso l'Ufficio Protocollo dell'Università;
 - e) un modello di contrassegno, possibilmente in bianco e nero, racchiuso in un cerchio avente diametro non inferiore a cm. 5; tale contrassegno dovrà essere prodotto anche su supporto digitale. Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge. Eventuali sigle devono essere accompagnate dalla dicitura per esteso. La stampa dei contrassegni nelle schede e nei manifesti sarà effettuata in bianco e nero anche su carta colorata.
- 10) Il primo firmatario della dichiarazione di presentazione della lista, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sarà considerato quale Responsabile della lista ed avrà la facoltà di designare elettori quali rappresentanti di lista, in ragione di 1 (uno) per ciascun seggio elettorale. Tale designazione dovrà pervenire all'Ufficio Elettorale **entro e non oltre le ore 12,00 del 27 novembre 2013**. I rappresentanti di lista, a pena di decadenza dalla nomina, dovranno presentarsi al Presidente del Seggio corrispondente **entro e non oltre le ore 9,00 del 4 dicembre**, ora d'inizio delle operazioni elettorali.
- 11) Il primo firmatario di lista è altresì responsabile della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente.
- 12) Le liste dei candidati saranno rese pubbliche secondo l'ordine di presentazione.
- 13) Per ogni votazione potranno essere espresse fino ad un terzo di preferenze dei rappresentanti da eleggere ed in particolare:

➤ Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali	01 preferenza
➤ Scuola Politecnica	03 preferenze
➤ Scuola di Medicina e Chirurgia	02 preferenze
➤ Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale	02 preferenze
➤ Scuola delle Scienze di Base e Applicate	02 preferenze
➤ Consiglio degli Studenti	01 preferenza



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

➤ Consiglio di Amministrazione dell'ERSU

01 preferenza

Art. 7

- 1) Le candidature per il Consiglio degli Studenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 dello Statuto di Ateneo, andranno **presentate personalmente** nel corso della riunione del Corpo Elettorale che avrà luogo il **giorno 20 novembre 2013 dalle ore 10,00 alle ore 12,00** presso lo Steri – Piazza Marina 61 ovvero per iscritto al Rettore, allegando a pena di ammissibilità della stessa copia di documento di riconoscimento valido, entro le ore 12,00 di lunedì 19 novembre 2013.
- 2) L'atto di candidatura dovrà contenere, a pena di inammissibilità della stessa:
 - a. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di presentazione della candidatura;
 - b. nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, Corso di studio e Scuola per la quale la candidature viene avanzata, anno di corso, numero di matricola ed indirizzo di posta elettronica.
 - c. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione, dalla quale risulti l'anno d'immatricolazione;
- 3) Il firmatario di tale atto è responsabile della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente.

Art. 8

- 1) Lo spoglio delle schede avrà luogo dalle ore 8,30 del giorno 5 dicembre 2013.

Art 9

- 1) Il voto di preferenza, ove non proposte schede con l'indicazione dei candidati, si esprime indicando il cognome dei candidati prescelti, in caso di omonimia deve scriversi il nome ed il cognome e, ove necessario, l'anno di nascita.
- 2) Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita fornita unitamente alla scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
- 3) Sono nulle le schede contenente un numero di preferenze maggiore di quello consentito.
- 4) Sono nulle le preferenze quando il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato, ovvero siano espresse per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata. In questi casi è valido il solo voto di lista.
- 5) Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per candidati di una lista, si intende che abbia votato anche la lista alla quale appartiene il candidato preferito. In questo caso quindi va assegnato sia il voto di lista che la preferenza. Il voto di lista va comunque assegnato in presenza di una assegnazione di preferenza.

Art 10

- 1) Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
- 2) A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- 3) Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, si procede con la formazione della graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.

Art 11

- 1) Risulteranno eletti gli Studenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze e che, alla data della nomina, risultino regolarmente iscritti all'A.A. 2013/2014.
- 2) A parità di voti verrà eletto lo studente più anziano di immatricolazione al Corso di studio ed in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

Art. 12

- 1) Gli studenti eletti durano in carica un biennio dalla data di nomina.
- 2) Gli studenti eletti decadono dalla carica di rappresentanti nel momento in cui abbiano perduto la qualità di studente dell'Ateneo. Non si verifica tale ipotesi laddove lo studente eletto e nominato, conseguita la laurea triennale, si iscriva al Corso di laurea magistrale entro il primo anno accademico utile ai fini dell'iscrizione, senza soluzione di continuità.
- 3) La sospensione per motivi disciplinari sospende l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente.
- 4) In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze.
- 5) In caso di esaurimento della graduatoria si procede con elezioni suppletive.

Art. 13

- 1) Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando.
- 2) L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.

Art. 14

La Commissione Elettorale è composta da:

Prof. Antonino Bono	Presidente
Dott. Paola Maggio	
Dott. Andrea Pace	
Sig. Sara Pizzillo	
Sig. Carlotta Provenza	
Sig. Mirko Romano	
Dott. Angelo Neri	Segretario

Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla